


*Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022)*

Il Direttore Generale  
Dott. Luigi Bussi



Il Commissario Straordinario  
Ing. Giuseppe Zaccariello



## INDICE

Articolo 1 – Oggetto .....	3
Articolo 2 – Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia - procedimenti indetti entro il 30 giugno 2023 .....	3
Articolo 3 – Processi relativi all' acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie .....	5
Articolo 4 – Modalità di effettuazione dell' indagine di mercato per procedure di affidamento lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie.....	8
Articolo 5 – Principio di rotazione.....	9
Articolo 6 – Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali .....	11
Articolo 7 – Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa .....	12
Articolo 8 — Seggio di gara nomina e composizione .....	15
Articolo 9 — Funzionamento del seggio di gara .....	16
Articolo 10 – Disposizioni Finali .....	17

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le disposizioni relative ai processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'ATER della Provincia di Roma (in seguito denominata semplicemente Azienda), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., di seguito individuato anche come "Codice".

2. Il presente regolamento si applica altresì alle procedure indette entro il 30 giugno 2023 conformemente a quanto previsto dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021.

## **Articolo 2 – Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia - procedimenti indetti entro il 30 giugno 2023**

1. Per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 l'Azienda applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, secondo cui al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si applicano le seguenti procedure di affidamento:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30

del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

2. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Codice. Per gli affidamenti di cui alla lettera b), l'Azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede, a sua scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'Azienda procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

3. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo l'Azienda non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del Codice.

4. Gli operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sono individuati in base ad indagini di mercato o tramite l'elenco aziendale aperto di operatori economici da invitare per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nelle procedure semplificate previste dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 "semplificazioni".

### **Articolo 3 - Processi relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Azienda procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini

di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

3. Gli operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sono individuati in base ad indagini di mercato o tramite l'elenco aziendale aperto di operatori economici da invitare per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nelle procedure semplificate previste dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 "semplificazioni".

4. Nella determinazione a contrarre si disporrà che l'individuazione degli operatori economici da invitare sia effettuata sulla base di indagine di mercato disciplinata al successivo art. 4 ovvero scelti dall'elenco degli operatori economici tenuto dall'Azienda nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

3. L'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip S.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012.

**Articolo 4 - Modalità di effettuazione dell'indagine di mercato per procedure di affidamento lavori servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie**

1. Le indagini di mercato sono finalizzate alla individuazione degli operatori economici con i quali esperire il confronto competitivo ovvero la procedura negoziata.
2. L'indagine di mercato ha inizio con la predisposizione di apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare". La durata della pubblicazione è stabilita dal RUP in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. L'avviso dovrà indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionali, i requisiti di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
4. Nell'ambito dell'indagine di mercato, di regola l'Azienda procede alla selezione degli operatori da invitare tramite sorteggio, salvo casi eccezionali da motivare debitamente. In seno all'avviso sarà data contestualmente informazione del giorno e ora del termine per far pervenire la manifestazione di interesse e dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui la manifestazione deve essere obbligatoriamente inoltrata.

Manifestazioni di interesse inviate ad indirizzi mail diversi da quello sopraindicato non daranno luogo ad iscrizioni dell'operatore economico nell'elenco sul quale sarà effettuato il sorteggio.

5. Ricevuta la richiesta degli operatori economici l'Azienda predisporrà apposito elenco degli operatori ammessi attribuendo ad ogni operatore un numero progressivo a partire da 1. L'elenco sarà tenuto dall'Azienda nel rispetto dei principi di riservatezza e immodificabilità.

6. Il sorteggio verrà effettuato nel giorno che sarà indicato in apposito avviso. L'avviso conterrà anche le modalità di effettuazione del sorteggio assicurando la massima trasparenza delle operazioni.

#### **Articolo 5 - Principio di rotazione**

1. Il comma 7 dell'art. 36 del Codice, come modificato dall' art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019, dispone che con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente regolamento, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice, si applica la disposizione transitoria ivi prevista ossia rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le linee guida ANAC adottate in materia. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le predette linee guida. Conseguentemente nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 216, attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 l'Azienda applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

2. Il principio di rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. A tal fine, rispettivamente per lavori, forniture e servizi le fasce, ai sensi del disposto di cui all'art. 36 comma 2 del Codice e della relazione ANAC sono così individuate:

**LAVORI:**

- Fascia A: importi fino a 20.000 euro;
- Fascia B: importi da 20.001 euro a 39.999 euro;
- Fascia C: importi da 40.000 euro a 149.999 euro;
- Fascia D: importi da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art.61, co. 2 D.P.R. n.207/2010;

- Fascia E: importi da 309.601 fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del D.P.R. citato);
- Fascia F: importi da 619.201 euro fino a 999.999 euro.

**FORNITURE E SERVIZI:**

- Fascia A: importi fino a 5.000 euro;
- Fascia B: importi da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- Fascia C: importi da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- Fascia D: importi da 40.000 euro fino a 134.999 euro;
- Fascia E: importi da 135.000 euro fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

**Articolo 6 - Derghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali**

1. L'Azienda può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
  - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
  - c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'Azienda motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

#### **Articolo 7 - Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. L'art. art. 8, comma 7 della Legge n. 120 del 2020 ha differito al 30 giugno 2023 il comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Pertanto continua ad applicarsi l'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 12 secondo cui *"Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all' articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante...."*

Nel periodo di sospensione quando la scelta della migliore offerta avviene con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni stabilite nel Codice e nel presente regolamento, e composta conformemente a quanto previsto dall'articolo 216, comma 12 del Codice stesso.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma dal Direttore Generale, salvo delega ad altro dirigente.

3. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata, ai sensi dello Statuto Aziendale, dal Direttore Generale.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in

sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del Codice, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del Codice.

9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione appaltante.

10. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

10. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

11. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante.

12. L'Azienda si riserva di individuare di volta in volta, i componenti delle commissioni, in base alle competenze e all'esperienza posseduta avuto riguardo al rapporto tra oggetto dell'appalto e specifica esperienza. In funzione della procedura concorrenziale da svolgere, i candidati saranno individuati attraverso il sorteggio tra una rosa di nomi formato da un numero triplo di componenti da nominare.

13. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

### **Articolo 8 – Seggio di gara nomina e composizione**

1. La Stazione appaltante istituisce, di norma, il Seggio di gara:
  - a) nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo;
  - b) nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitatamente agli adempimenti di natura amministrativa di cui al successivo articolo 8.
2. Il Direttore generale, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta la determinazione di nomina del Seggio di gara. Tale atto si perfeziona successivamente alla presa visione dell'elenco delle offerte pervenute da parte dei candidati individuati e sempreché non sussistano cause di incompatibilità/conflicto d'interesse. Il provvedimento di nomina viene pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente". Nei casi di cui al precedente comma 1, lett. b), la costituzione del Seggio di gara viene formalizzata con il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.

3. Il Seggio di gara è costituito, di norma, da personale interno alla Stazione appaltante ed è composto dal responsabile unico del procedimento – che lo presiede - e da almeno altri due componenti, individuati tra il personale in possesso di specifica competenza e adeguata professionalità.
4. Ai componenti del Seggio di gara si applicano le disposizioni circa le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui al D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i.
5. Al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, la Stazione appaltante nella lex specialis prevede la facoltà di potersi avvalere del supporto di un Seggio di gara nell'ambito della procedura di aggiudicazione, declinandone le modalità di costituzione ed il relativo funzionamento.

#### **Articolo 9 – Funzionamento del Seggio di gara**

1. Nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, il responsabile unico del procedimento si avvale del Seggio di gara per:
  - ✓ la verifica, in seduta pubblica, della ricezione e completezza delle offerte presentate, nonché l'apertura delle medesime;
  - ✓ la verifica, in una o più sedute riservate, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
  - ✓ l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
  - ✓ la predisposizione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di aggiudicazione;
  - ✓ l'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche;
  - ✓ la verifica della congruità delle offerte e la valutazione delle eventuali anomalie.

2. Nell'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile unico del procedimento si avvale del Seggio di gara per:
  - ✓ la verifica, in seduta pubblica, della ricezione e completezza delle offerte presentate, nonché l'apertura delle medesime;
  - ✓ la verifica, in una o più sedute riservate, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
  - ✓ l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
  - ✓ la predisposizione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di aggiudicazione.
3. Con la nomina del Seggio di gara, restano, in ogni caso, in capo al responsabile unico del procedimento la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, nonché l'adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
4. Tutta l'attività istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere puntualmente verbalizzata. I verbali sono sottoscritti dal responsabile unico del procedimento e dai componenti del Seggio di gara e sono da conservare accuratamente.

#### **Articolo 10 - (Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni previste dal presente atto cessano di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice se incompatibili o di acquisizione dell'efficacia dei decreti o degli atti regolativi dell' Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria.

2. L'Azienda attua le altre disposizioni transitorie stabilite dall'articolo 216 del Codice, oltre a quelle richiamate nel presente regolamento, nel rispetto delle modalità applicative indicate dalle disposizioni stesse.